

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **466/1999** (ECLI:IT:COST:1999:466)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Udienza Pubblica del **12/10/1999**; Decisione del **15/12/1999**

Deposito del **30/12/1999**; Pubblicazione in G. U. **05/01/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25066**

Atti decisi:

N. 466

SENTENZA 15-30 DICEMBRE 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana, approvata il 20 agosto 1998, recante "Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 28 agosto 1998, depositato in cancelleria il 4 settembre 1998 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n. 37 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26), per violazione degli artt. 3, 97 e 103 - recte, 113 - della Costituzione.

La norma impugnata si autodefinisce di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, il quale determinava la misura dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai consiglieri delle province della regione ricomprendenti aree metropolitane e dei comuni ricompresi nelle aree metropolitane, costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato regionale di controllo, incrementando l'ordinaria indennità del cinquanta per cento. La corresponsione di detta indennità, osserva il ricorrente, non potrebbe che essere subordinata, in ossequio all'art. 97 della Costituzione, all'effettivo svolgimento di funzioni pubbliche. Ed invece, la disposizione impugnata attribuisce l'incremento in questione a decorrere dalla data della emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua le aree metropolitane, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di detta forma gestionale. Pertanto, l'art. 3 impugnato sembrerebbe introdotto con l'unico reale scopo di attribuire effetti retroattivi ad una disciplina, che si intenderebbe inserire, prescindendo, ai fini della corresponsione dell'indennità, dall'accennato presupposto indispensabile dell'esercizio effettivo di funzioni pubbliche. La norma censurata, inoltre, per l'asserita natura interpretativa, e la conseguente efficacia retroattiva, assumerebbe i caratteri di una generalizzata ed ingiustificata sanatoria di comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni, determinando, tra l'altro, in tal modo, indebite interferenze nei confronti della funzione giurisdizionale.

2. - Il Presidente della Regione ha promulgato la legge impugnata (legge 7 settembre 1998, n. 23), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998, con l'omissione della norma censurata dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, dell' art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26).

La legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del

Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 10 settembre 1998).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.